

## **Le future nomine alla Corte costituzionale Un problema di metodo non indifferente**

di Filippo Pizzolato\*

(5 febbraio 2002)

Da tempo ormai la Corte Costituzionale lavora a composizione ridotta, essendo scaduto a fine novembre scorso il mandato novennale di due giudici, Cesare Mirabelli e Francesco Guizzi. Trattandosi di due giudici di nomina parlamentare, spetta al Parlamento in seduta comune procedere all'integrazione della Corte. Poiché poi la legge costituzionale n.2 del 1967 ha previsto che i giudici costituzionali di nomina parlamentare siano eletti a maggioranze qualificate (due terzi dei componenti il Parlamento in seduta comune per i primi tre scrutini, tre quinti per gli scrutini successivi), si rende per lo più necessario e comunque opportuno un accordo tra maggioranza e minoranze, teso a raggiungere i consensi utili ad effettuare le nomine. Proprio la presenza di maggioranze qualificate, specie sotto la vigenza del sistema elettorale di tipo proporzionale, aveva favorito la nascita di quella che può legittimamente definirsi una vera e propria convenzione costituzionale, vale a dire un accordo tra le forze politiche rappresentate in Parlamento volto a determinare preventivamente a quale forza politica spetti l'indicazione del giudice costituzionale, con l'impegno almeno tendenziale delle altre forze a sostenere con il voto la candidatura così avanzata. Questa convenzione sembra poter essere ancora vigente, seppur certo l'effetto maggioritario possa solleticare appetiti da parte della maggioranza di turno.

A queste difficoltà si è aggiunta la circostanza che la nomina dei giudici è venuta a coincidere con il periodo di scadenza della legislatura e di seguente rinnovo delle Camere. Le vecchie Camere non hanno trovato la convergenza su nomi di comune gradimento, sicché sui nomi proposti si è assistito ad un sistematico gioco dei veti incrociati che ha impedito sinora il raggiungimento delle impegnative maggioranze prescritte. Ora, a seguito del rinnovo delle Camere e della loro conseguente convocazione, si è affermata un'interpretazione secondo cui le Camere neo elette hanno dovuto, per così dire, ripartire daccapo, richiedendosi pertanto la maggioranza severa dei due terzi per i primi tre scrutini, per poi tornare a quella più abbordabile dei tre quinti. E' sperabile che questa circostanza, che certamente sta prolungando l'affanno della Corte, costretta, come sottolineato nell'intervento di Emanuele Rossi, ad un forte carico di lavoro a ranghi ridotti, consenta almeno un surplus di meditazione.

In particolare, ciò che ci pare meritevole di riflessione, alla luce delle tendenze che sembrano emergere, è un'analisi del profilo più idoneo per ricoprire la prestigiosa carica. Al di là del possesso dei requisiti formali per l'elettorato passivo alla Corte (magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di esercizio) ci sembrerebbe poco opportuno, in considerazione del ruolo istituzionale della Corte, che la scelta ricadesse su candidati dal profilo politico-partitico troppo connotato e, soprattutto, marcato dall'assunzione di alte responsabilità partitiche. Già nelle recenti elezioni politiche è stato segnalato un ritorno di forza dei politici "puri" che hanno spesso scalzato dai collegi e dalle candidature professori o intellettuali, giudicati forse troppo riottosi alla leadership ed alla disciplina partitica. E, tuttavia, questo fenomeno, al di là del giudizio di opportunità che ognuno potrà dare, è ancor più preoccupante se investe un organo di garanzia.

Non si tratta in alcun modo di dare giudizi di indegnità personale su questo o quel candidato, posto che - va ribadito con fermezza - una militanza partitica non è, in sé, una colpa da scontare, bensì, più semplicemente, si vuole avanzare qualche perplessità sull'opportunità di nominare giudice costituzionale persone che, pur avendo i requisiti formali, per la loro storia mal si prestano ad assumere un incarico, come quello in discorso, per il quale si rendono preferibili candidati meno direttamente ed immediatamente coinvolti nella dialettica partitica. Il rischio - ognuno lo avverte facilmente - è di creare avamposti dei partiti nella Corte o, nella migliore delle ipotesi, di gettare comunque un'ombra di sospetto di partigianeria sulle decisioni della Corte. Già ora personaggi di primissimo piano della vita politica nazionale hanno avanzato sospetti su presunti sbilanciamenti nella composizione della Corte. Il rischio è insomma di trasformare un organo di garanzia costituzionale come la Corte Costituzionale in un esilio dorato per qualche giurista d'apparato, magari deluso per un mancato incarico ministeriale o quant'altro. E' forse superfluo ma non inutile richiamare l'altissima funzione della Corte Costituzionale, a cui spetta, tra l'altro, di contenere la legislazione nei limiti offerti dalla Costituzione. La Corte Costituzionale ha in qualche modo, pertanto, la funzione, variamente esercitata, di un disciplinamento costituzionale dell'attività politica; se vi entrassero a far parte rappresentanti ad appartenenza partitica schierata e militante oggettivamente si ridurrebbero le possibilità di perseguire serenamente questa alta missione. Ci

pare inoltre che queste nomine finirebbero probabilmente con l'accentuare il condizionamento partitico della Corte, in quanto si rischierebbe di rendere alcuni giudici delegati di questa o quella parte politica, accelerando fors'anche quel processo riformatore, che a noi pare decisamente inopportuno, di introduzione delle *dissenting opinions* con cui si vorrebbero rendere visibili all'esterno i contrasti interni alla Corte nell'assunzione di una decisione.

Certo la Corte Costituzionale svolge una funzione giurisdizionale assolutamente peculiare, agendo in un terreno di incrocio tra la politica ed il diritto. E difatti la Costituzione ha inteso riconoscere la peculiarità di questo organo, prevedendo per un terzo dei giudici la nomina parlamentare, seppur a maggioranze qualificate. L'attività della Corte pertanto non può essere ridotta a mera attività tecnica; giusto è quindi che vi sia una rappresentanza sensibile alle ragioni della politica. Ciò comporta, ci pare, la legittimità della designazione di giuristi d'area, espressione di una cultura vicina a questa o a quella tendenza politica; ben diverso è però che vi entrino a far parte esponenti organici o, peggio ancora, di vertice di questo o di quel partito. Se si imbocca questa strada, temiamo, alcuni fragili equilibri su cui la Corte Costituzionale vive rischierebbero seriamente di crollare, portando ad una probabile delegittimazione anche di questa istituzione, con grave pregiudizio per il rispetto dei principi costituzionali.

\* R.u. di Istituzioni di Diritto Pubblico - 'Università degli Studi di Milano-Bicocca - **filippo.pizzolato@unimib.it**